



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-440/14 P

**National Iranian Oil Company
contro
Consiglio dell'Unione europea**

«Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 — Base giuridica — Criterio vertente sul sostegno materiale, logistico o finanziario al governo iraniano»

Massime – Sentenza della Corte (Seduta plenaria) dell'1 marzo 2016

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamento che autorizza l'adozione di misure restrittive — Obbligo di menzionare la forma giuridica degli atti che possono essere adottati — Insussistenza*

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 2)

2. *Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Potere del Consiglio, in materia di misure restrittive fondate sull'articolo 215 TFUE, di ricorrere alla procedura prevista all'articolo 291, paragrafo 2, TFUE*

(Artt. 215 TFUE e 291 TFUE)

3. *Istituzioni dell'Unione europea — Esercizio delle competenze — Potere di esecuzione attribuito alla Commissione o al Consiglio per l'adozione di atti di esecuzione — Esecuzione — Nozione — Emanazione di atti di portata individuale — Inclusione*

(Art. 291, § 2, TFUE)

4. *Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran — Base giuridica — Misure restrittive adottate sul fondamento dell'articolo 215 TFUE o dell'articolo 291 TFUE — Distinzione tra le procedure di adozione — Adozione nell'ambito dell'articolo 291 TFUE non subordinata alla presentazione di una proposta congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione — Violazione del principio di parità di trattamento — Insussistenza*

(Artt. 215 TFUE, 263, comma 4, TFUE e 291, § 2, TFUE)

5. *Atti delle istituzioni — Regolamenti — Regolamento concernente l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran — Competenze di esecuzione riservate dal Consiglio — Ammissibilità — Presupposti — Casi specifici e motivati*

(Art. 291, § 2, TFUE e 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2 e 3)

6. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Obbligo di menzionare la base giuridica — Insussistenza in caso di determinazione in funzione di altri elementi*

(Art. 296 TFUE)

7. *Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran — Congelamento dei fondi di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Misure adottate in forza di un potere di esecuzione — Interpretazione dell'atto di esecuzione in conformità con l'atto di base — Considerazione del contesto della normativa di cui trattasi*

(Art. 215, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012)

1. Sebbene i visti di un regolamento concernente l'adozione di misure restrittive debbano indicare chiaramente la base giuridica che permette all'istituzione competente di adottare tali misure nei confronti di una persona o di un'entità, non è tuttavia necessario che sia indicata, nella disposizione menzionata quale base giuridica, la forma giuridica degli atti che possono essere adottati in base alla stessa perché il rinvio alla citata disposizione costituisca una sufficiente motivazione della base giuridica di detto regolamento.

(v. punto 19)

2. Discende dalla lettera stessa dell'articolo 215 TFUE che tale disposizione non osta a che un regolamento adottato sul fondamento di detto articolo conferisca competenze di esecuzione alla Commissione o al Consiglio alle condizioni definite dall'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, qualora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione di talune misure restrittive previste da tale regolamento. In particolare, non risulta dall'articolo 215, paragrafo 2, TFUE che le misure restrittive individuali prese nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali debbano essere necessariamente adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 215, paragrafo 1, TFUE, e non possano essere adottate in base all'articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

Peraltro, non vi è alcuna disposizione del Trattato FUE che preveda che la parte sesta del medesimo, relativa alle disposizioni istituzionali e finanziarie, non si applichi in materia di misure restrittive. Il ricorso all'articolo 291, paragrafo 2, TFUE non è dunque escluso, salvo il rispetto delle condizioni previste da tale disposizione.

(v. punti 34, 35)

3. La nozione di «esecuzione» di cui all'articolo 291, paragrafo 2, TFUE comprende, al tempo stesso, l'elaborazione di norme di attuazione e l'applicazione di norme a fattispecie particolari per mezzo di atti di portata individuale.

(v. punto 36)

4. Tenuto conto della significativa incidenza negativa sulle libertà e sui diritti fondamentali della persona o entità interessata, qualunque inserimento in un elenco di persone o entità colpite da misure restrittive, che sia fondato sull'articolo 215 TFUE o sull'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in quanto

assimilabile a una decisione individuale apre a detta persona o entità la via del ricorso al giudice dell'Unione, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, al fine, in particolare, di verificare la conformità di tale decisione individuale rispetto ai criteri generali di inserimento enunciati dall'atto di base.

Peraltro, quanto alla differenza che esiste tra la procedura ai sensi dell'articolo 215 TFUE e quella ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, essa risponde alla volontà di stabilire una distinzione, in base a criteri oggettivi, tra l'atto di base e un atto di esecuzione nell'ambito delle misure restrittive. In tale contesto, la necessità, di cui all'articolo 215, paragrafo 1, TFUE, di una proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione costituisce una condizione intrinseca alla procedura prevista da tale disposizione, e non una garanzia procedurale da riconoscersi, in via generale, a qualunque persona o entità che sia inserita in un elenco relativo a misure restrittive, qualunque sia il fondamento di tale inserimento. Pertanto, il fatto che, nell'ambito dell'esercizio di una competenza di esecuzione basata sull'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, l'adozione di misure restrittive non sia, contrariamente a quanto accade nell'ambito della procedura prevista all'articolo 215, paragrafo 1, TFUE, subordinata alla presentazione di una siffatta proposta congiunta, non può essere considerato come una violazione del principio di parità di trattamento in materia di inserimento in un simile elenco.

(v. punti 44, 45)

5. Le esigenze di coerenza, di coordinamento e di celerità in occasione dell'adozione di misure di congelamento di fondi giustificano il fatto che misure di inserimento adottate sulla base del Trattato FUE in concomitanza con misure di inserimento adottate nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune siano considerate come relative a casi specifici, ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, che giustificano una deroga al principio per cui normalmente spetta alla Commissione esercitare tale competenza. Pertanto, il Consiglio può legittimamente riservarsi la competenza di esecuzione.

Peraltro, per quanto concerne la condizione relativa alla giustificazione dell'attribuzione di una competenza al Consiglio, l'atto di cui trattasi deve essere considerato come debitamente motivato, ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, allorché, tenuto conto della presenza di una clausola che riserva la competenza di esecuzione al Consiglio e della sua giustificazione in atti anteriori all'atto di cui trattasi, l'esistenza di tale competenza del Consiglio può essere intesa come facente parte del contesto in cui l'atto di cui trattasi è stato adottato.

(v. punti 56, 58, 60, 64)

6. L'omissione di un riferimento ad una precisa disposizione del Trattato FUE nella motivazione di un atto non può costituire un vizio sostanziale qualora la base giuridica di tale atto possa essere determinata con il sostegno di altri suoi elementi.

(v. punto 66)

7. Un regolamento che prevede misure restrittive nei confronti dell'Iran dev'essere interpretato alla luce non solo della decisione adottata nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, di cui all'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, ma anche del contesto storico in cui si iscrivono le disposizioni adottate dall'Unione e in cui tale regolamento s'inserisce. Ciò è vero anche nel caso di una decisione adottata nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, che dev'essere interpretata prendendo in considerazione il contesto in cui essa s'inserisce.

(v. punto 78)